

## Transfer price e onere probatorio

Si evidenzia qui di seguito la **normativa domestica** contenuta nell'articolo 110, comma 7, Tuir, dalla quale si evince la recente giurisprudenza in ambito **transfer price**:

*“I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili, se ne deriva un aumento del reddito. La medesima disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, secondo le modalità e alle condizioni di cui all'articolo 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.”*

È doveroso altresì parlare del **principio di libera concorrenza** per determinare i prezzi di trasferimento infragruppo a livello internazionale.

Principio conosciuto anche come **arm's – lenght principle**, **ritrovabile nell'articolo 9, paragrafo 1, del modello Ocse di convenzione**. Norma che impone una corrispondenza fra il prezzo stabilito nelle transizioni economiche e commerciali, avvenute fra imprese aderenti allo stesso Gruppo, e il prezzo che sarebbe stato deciso tra imprese indipendenti, per transazioni identiche o similari sul libero mercato.

Tenendo presente che, in accordo alla prassi Ocse, si considera **inesistente una stretta gerarchia tra i diversi metodi**, per la **valutazione della congruità dei valori**, assegnati allo scambio di beni o servizi intercompany, è necessario predisporre il **metodo considerato più appropriato, rispettando le circostanze del caso**.

Per procedere in tal senso sono da prendere in considerazione alcuni aspetti:

- + Rispettivi benefici e ostacoli dei diversi metodi;
- + La coerenza del metodo scelto, tenendo in considerazione la natura della transazione, controllata con l'analisi funzionale;
- + La disponibilità di informazioni affidabili, necessaria per l'applicabilità del metodo predisposto;
- + Il grado di comparabilità tra transizioni controllate e transizioni tra imprese indipendenti.



In aggiunta, sono stati forniti dagli Ermellini, con l'ordinanza n. 22539 del 10.08.2021, **importanti principi di diritto**, in tema **all'onere della prova**, in ambito dei prezzi di trasferimento infragruppo.

Qualora l'Ufficio intenda superare il dato negoziale del valore di transazione applicato da un'impresa residente nei confronti di una impresa infragruppo non residente (al fine di accertare che i valori di transazione costituiscano artificiale alterazione dei prezzi di beni e servizi scambiati), ha l'onere di provare il maggior reddito che sarebbe derivato al contribuente ove avesse scambiato i beni e i servizi ceduti con economie terze (rectius soggetti economici indipendenti), in analoghe condizioni di mercato.

Si tratta di principi elaborati con il fine di dirimere la controversia emersa successivamente ad una verifica fiscale da parte dell'Agenzia delle Entrate. Accertamento nei confronti di una società appartenente a un gruppo multinazionale ed alla quale era stato rettificato il reddito d'impresa, a causa dell'accertata incongruità dei prezzi di trasferimento, in relazione a cessioni di beni effettuati nei confronti di un'impresa tedesca del gruppo.

In conclusione è dovere del Fisco dar prova dell'esistenza di **transazioni economiche a un valore che si presenti inferiore a quello di mercato**.

Dopo l'invito della Corte di Cassazione ad utilizzare il metodo ritenuto più appropriato alle circostanze del caso, è ormai da anni usuale ritenere, sotto il profilo specifico della giurisprudenza di legittimità, che è opportuno predisporre l'applicazione di **metodi diversi rispetto a quello del confronto del prezzo**, quale:

-  Il metodo del prezzo di rivendita;
-  Il metodo del costo maggiorato;
-  Il metodo di ripartizione degli utili.